



Allegato A

TESTO INTEGRATO

**DELLE DISPOSIZIONI PER LE PRESTAZIONI PATRIMONIALI IMPOSTE E
I REGIMI TARIFFARI SPECIALI
– SETTORE ELETTRICO**

(TIPPI)

Testo in vigore dal 1 aprile 2024

Allegato A

SOMMARIO

PARTE I DEFINIZIONI	4
Articolo 1 Definizioni	4
PARTE I PRESTAZIONI PATRIMONIALI IMPOSTE	10
Articolo 2 Ambito oggettivo	10
TITOLO 1 IMPOSIZIONE.....	11
Articolo 3 Fissazione delle componenti tariffarie A e UC.....	11
TITOLO 2 ESAZIONE DEL GETTITO.....	13
Articolo 4 Disposizioni generali	13
Articolo 5 Esazione delle componenti tariffarie A	13
Articolo 6 Esazione della componente UC ₆ e degli importi destinati al Conto qualità dei servizi elettrici e al Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali	14
Articolo 7 Esazione della componente UC ₃	14
Articolo 8 Esazione degli importi destinati al Conto per la compensazione degli importi non riscossi per l'applicazione delle disposizioni della Legge di Bilancio 2018	14
Articolo 9 Obblighi informativi delle imprese distributrici	15
TITOLO 3 GESTIONE DEL GETTITO.....	16
Articolo 10 Istituzione dei conti di gestione	16
Articolo 11 Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue	18
Articolo 12 Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate	18
Articolo 13 Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali	24
Articolo 14 Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca.....	24
Articolo 15 Conto qualità dei servizi elettrici	24
Articolo 16 Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni.....	24
Articolo 17 Conto per le integrazioni tariffarie.....	25
Articolo 18 Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica	25
Articolo 19 (soppresso).....	25

Allegato A

Articolo 20 Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale.....	25
Articolo 21 Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali	26
Articolo 22 Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela	26
Articolo 23 Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione	26
Articolo 24 Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio	26
Articolo 25 Conto oneri per i meccanismi di reintegrazione del servizio di salvaguardia	27
Articolo 26 Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale	27
Articolo 27 Conto per il sistema indennitario	27
Articolo 28 Conto a copertura del rischio connesso al rating e alla parent company guarantee	27
Articolo 29 Conto progetti consumatori	27
Articolo 30 Conto emergenza Covid-19	28
Articolo 31 Conto oneri per i meccanismi di reintegrazione del servizio a tutele graduali	28
Articolo 32 Conto per il meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele graduali	28
Articolo 33 Conto per il meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele graduali per microimprese	28
Articolo 33.bis Conto per la compensazione degli importi non riscossi per l'applicazione delle disposizioni della Legge di Bilancio 2018	28
Articolo 33.ter Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema	29
 TITOLO 4 ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLE COMPONENTI A E UC.....	
Articolo 34 Applicazione delle componenti tariffarie A e UC nel caso di sistemi semplici di produzione e consumo e di sistemi di distribuzione chiusi.....	30
Articolo 35 Deroghe alla disciplina delle componenti tariffarie A e UC	30
 PARTE II REGIMI TARIFFARI SPECIALI AL CONSUMO	
Articolo 36 Regime tariffario speciale alla società RFI-Rete Ferroviaria Italiana per l'energia elettrica per i servizi di trasporto ferroviari	32
Articolo 37 Energia elettrica ceduta alle province di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670	34

Allegato A

PARTE I DEFINIZIONI

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni del comma 1.1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel (di seguito: TIT 2024-2027), integrate come segue:

- **componente *ARIM*** è la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, centesimi di euro/kW impegnato per anno e centesimi di euro/kWh a copertura degli oneri generali diversi da quelli relativi al sostegno delle energie rinnovabili;
- **componente *ASOS*** è la componente tariffaria, espressa in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, centesimi di euro/kW impegnato per anno e centesimi di euro/kWh a copertura degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili;
- **componenti *UC₃*** sono le componenti tariffarie, espresse in centesimi di euro/kWh, a copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi;
- **componenti *UC₆*** sono le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kWh a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio;
- **imprese a forte consumo di energia elettrica:** sono le imprese che soddisfano i criteri di cui all'articolo 3 del decreto-legge 131/23;
- **punto di connessione principale:** è il punto di connessione individuato in applicazione dei principi di cui all'articolo 9, commi 9.1 e 9.7 del TISSPC;
- **punto di connessione secondario** è qualsiasi punto di connessione di un'utenza elettrica o di un ASSPC diverso dal punto di connessione principale;
- **servizio a tutele gradualì per le microimprese o tutele gradualì per le microimprese** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1 comma 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124 rivolto alle microimprese;
- **servizio a tutele gradualì per le piccole imprese o tutele gradualì per le piccole imprese** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1 comma 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124 rivolto alle piccole imprese;
- **servizio di maggior tutela o maggior tutela** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125, e dell'articolo 1, comma 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124;

Allegato A

- **servizio di salvaguardia o salvaguardia** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo del decreto legge 18 giugno 2007, convertito, con modifiche, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- **sistema di distribuzione chiuso (SDC)** è il sistema di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera y), del TISDC;
- **sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC)** sono i sistemi di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera nn), del TISSPC;
- **unità di produzione CIP 6/92** è un'unità di produzione che cede energia elettrica al Gestore dei servizi energetici ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99;

-- * --

- **legge n. 529/82** è la legge 7 agosto 1982, n. 529;
- **legge n. 10/91** è la legge 9 gennaio 1991, n.10;
- **legge n. 108/96** è la legge 7 marzo 1996, n. 108;
- **legge n. 83/03** è il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83;
- **legge n. 368/03** è la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314;
- **legge finanziaria 2008 è la legge 24 dicembre 2007, n. 244;**
- **legge di bilancio 2018** è la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- **decreto legislativo n. 28/11** è il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- **decreto legislativo n. 199/21** è il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- **decreto legge n. 35/05** è il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80;
- **decreto legge n. 91/14** è il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116/14 e sue successive modificazioni;
- **decreto legge n. 162/19** è il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- **decreto legge n. 13/23** è il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
- **decreto-legge n. 131/23:** è il decreto-legge 29 settembre 2023 n. 131, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169;
- **DPR n. 730/63** è il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
- **DPR n. 670/72** è il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
- **decreto 26 gennaio 2000** è il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del

Allegato A

- bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001;
- **decreto 28 luglio 2005** è il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, come successivamente integrato e modificato;
 - **decreto 6 febbraio 2006** è il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 febbraio 2006;
 - **decreto 19 febbraio 2007** è il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 19 febbraio 2007;
 - **decreto 28 dicembre 2007** è il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle politiche per la famiglia e della solidarietà sociale 28 dicembre 2007;
 - **decreto 18 dicembre 2008** è il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 dicembre 2008;
 - **decreto 15 marzo 2012** è il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012;
 - **decreto 5 maggio 2011** è il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 maggio 2011;
 - **decreto 5 luglio 2012** è il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 5 luglio 2012;
 - **decreto 6 luglio 2012** è il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 6 luglio 2012;
 - **decreto 11 maggio 2015** è il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2015;
 - **decreto 23 giugno 2016** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 23 giugno 2016;
 - **decreto 29 dicembre 2016** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016;
 - **decreto 11 gennaio 2017** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 gennaio 2017 e sue successive modifiche e integrazioni;

Allegato A

- **decreto 21 dicembre 2017** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 21 dicembre 2017;
- **decreto 16 aprile 2018** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 16 aprile 2018;
- **decreto 4 luglio 2019** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 4 luglio 2019;
- **decreto 21 maggio 2021** è il decreto del Ministero della transizione ecologica 21 maggio 2021;
- **decreto 29 marzo 2022** è il decreto del Ministro della transizione ecologica 29 marzo 2022;
- **provvedimento CIP n. 34/74** è il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 6 luglio 1974, n. 34;
- **provvedimento CIP n. 6/92** è il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6;
- **deliberazione n. 281/05** è la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione n. 300/05** è la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2005, n. 300/05;
- **deliberazione n. 280/07** è la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07;
- **deliberazione ARG/elt 24/08** è la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2008, ARG/elt 24/08;
- **deliberazione ARG/elt 47/08** è la deliberazione dell’Autorità 21 aprile 2008, ARG/elt 47/08;
- **deliberazione ARG/elt 1/09** è la deliberazione dell’Autorità 9 gennaio 2009, ARG/elt 1/09;
- **deliberazione ARG/elt 5/10** è la deliberazione dell’Autorità 25 gennaio 2010, ARG/elt 5/10, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione GOP 7/10** è la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2010, GOP 7/10;
- **deliberazione ARG/elt 104/11** è la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11;
- **deliberazione 84/2012/R/EEL** è la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 84/2012/R/EEL;
- **deliberazione 343/2012/R/EFR** è la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 343/2012/R/EFR;
- **deliberazione 370/2012/R/EEL** è la deliberazione dell’Autorità 20 settembre 2012, 370/2012/R/EEL come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione 421/2014/R/EEL** è la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 421/2014/R/EEL;

Allegato A

- **deliberazione 266/2016/R/EEL** è la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2016, 266/2016/R/ EEL;
- **deliberazione 404/2016/R/EFR** è la deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2016, 404/2016/R/EFR;
- **deliberazione 128/2017/R/EEL** è la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2017, 128/2017/R/EEL;
- **deliberazione 921/2017/R/EEL** è la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 921/2017/R/EEL;
- **deliberazione 340/2019/R/EFR** è la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 340/2019/R/EFR;
- **deliberazione 318/2020/R/EEL** è la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2020, 318/2020/R/EEL;
- **deliberazione 32/2021/R/EEL** è la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2021, 32/2021/R/EEL
- **deliberazione 63/2021/R/COM** è la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/COM, e successive modifiche e integrazioni;
- **deliberazione 231/2021/R/EEL** è la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2021, 231/2021/R/EEL;
- **deliberazione 604/2021/R/COM** è la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 604/2021/R/COM;
- **deliberazione 119/2022/R/EEL** è la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/EEL;
- **deliberazione 557/2022/R/ EEL** è la deliberazione dell’Autorità 8 novembre 2022, 557/2022/R/EEL;
- **deliberazione 725/2022/R/EEL** è la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 725/2022/R/EEL;
- **deliberazione 209/2023/R/EEL** è la deliberazione dell’Autorità 16 maggio 2023, 209/2023/R/EEL;
- **deliberazione 619/2023/R/eel** è la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 619/2023/R/eel;
- **RTDG** è la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025), approvato, con deliberazione 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS, come successivamente modificato e integrato;
- **RTTG** è la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRT) (RTTG 2024-2027), approvato con deliberazione 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS, come successivamente modificato e integrato;
- **TIAD** è il testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per la regolazione dell’autoconsumo diffuso approvato con deliberazione 27 dicembre 2022, 727/2022/R/EEL;

Allegato A

- **TICOOP** è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per la regolamentazione delle cooperative elettriche, approvato con la deliberazione 16 febbraio 2012, 46/2012/R/EEL come successivamente modificato e integrato;
- **TIS** è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità che disciplina la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), approvato con la deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/2009 come successivamente modificato e integrato;
- **TISDC** è il Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi, approvato con la deliberazione 12 novembre 2015, 539/2015/R/EEL, come successivamente modificato e integrato;
- **TISIND** è l’Allegato A alla deliberazione 593/2017/R/COM che disciplina il Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, come successivamente modificato e integrato;
- **TISP** è il Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico economiche per lo scambio sul posto, approvato con deliberazione 20 dicembre 2012, 570/2012/R/EFR, come successivamente modificato e integrato;
- **TISSPC** è il Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e di Consumo, approvato con la deliberazione 12 dicembre 2013, 578/2013/R/EEL come successivamente modificato e integrato;
- **TIV** è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita di energia elettrica di ultima istanza, approvato con deliberazione 10 maggio 2022, 208/2022/R/EEL;
- **RTTE 2024-2027**: è la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRTE)” approvata con deliberazione 27 dicembre 2023, 615/2023/R/eel;
- **TIQD 2024-2027**: è il “Testo integrato della regolazione *output-based* del servizio di distribuzione dell’energia elettrica – Periodo di regolazione 2024-2027”, approvato con deliberazione 27 dicembre 2023, 617/2023/R/eel.

Allegato A

PARTE I PRESTAZIONI PATRIMONIALI IMPOSTE

Articolo 2

Ambito oggettivo

- 2.1 Nella presente parte vengono fissate le componenti tariffarie per l'adeguamento dei corrispettivi per il servizio di distribuzione di cui al comma 2.1 del TIT 2024-2027, destinate alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (componenti tariffarie A) e le ulteriori componenti (componenti tariffarie UC).
- 2.2 Ai fini dell'applicazione delle componenti tariffarie A e UC valgono i criteri generali di regolazione dei corrispettivi di cui ai commi 2.3, 2.4 e 2.5 e Articolo 25 del TIT 2024-2027.

Allegato A

TITOLO 1 **IMPOSIZIONE**

Articolo 3

Fissazione delle componenti tariffarie A e UC

- 3.1 Le componenti tariffarie *A*, di cui al comma 2.1, sono:
- componente tariffaria A_{SOS} per la copertura degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili;
 - componente tariffaria A_{RIM} per la copertura dei rimanenti oneri generali.
- 3.2 La componente tariffaria A_{SOS} di cui al precedente comma 3.1, è applicata in maniera distinta per classi di agevolazione di cui al comma 2.3 dell'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel ed è composta dai seguenti elementi:
- A_{3*SOS} per la copertura dei costi per il sostegno delle energie rinnovabili. Tale elemento è applicato in misura ridotta ai punti di prelievo nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, come previsto al successivo comma 35.6;
 - A_{ESOS} per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione in misura ridotta dell'elemento A_{3*SOS} di cui alla precedente lettera a). Tale elemento è applicato ai punti di prelievo che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, come previsto al successivo comma 35.7;
 - $A_{91/14SOS}$ riduzione dell'elemento A_{3*SOS} ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 91/14, di cui al successivo comma 35.4. Tale elemento (negativo) è applicato ai punti di prelievo che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, come previsto al successivo comma 35.5.
- 3.3 La componete tariffaria A_{RIM} di cui al precedente comma 3.1 è composta dai seguenti elementi:
- A_{4RIM} per la copertura dei costi per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali di cui all'Articolo 36;
 - A_{5RIM} per la copertura dei costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale del sistema elettrico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto 26 gennaio 2000;
 - A_{SRIM} per la copertura degli oneri derivanti dall'adozione di misure di tutela tariffaria per i clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al decreto 28 dicembre 2007 e al decreto 29 dicembre 2016;
 - A_{uc4RIM} per la copertura delle integrazioni di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a) del provvedimento CIP n. 34/74 e successivi aggiornamenti;
 - A_{uc7RIM} per la copertura degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali;

Allegato A

- f) A_{SVRIM} per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28/11.
- 3.4 Le componenti tariffarie UC , di cui al comma 2.1 sono:
- la componente tariffaria UC_3 , per la copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni;
 - la componente tariffaria UC_6 per la copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio.
- 3.5 Le componenti tariffarie A e UC si applicano come maggiorazioni:
- ai corrispettivi del servizio di distribuzione;
 - agli usi finali delle imprese distributrici.
- 3.6 Le componenti tariffarie A e UC alimentano i conti di gestione di cui al Titolo 3 della presente Parte.
- 3.7 I valori delle componenti tariffarie A e l'incidenza degli elementi che compongono la componente A_{RIM} ai fini della destinazione dei relativi gettiti ai conti di cui al successivo comma 10.1 sono determinati dall'Autorità in sede di aggiornamento periodico.
- 3.8 Per gli utenti non domestici, le aliquote delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} sono differenziate in base alle classi di clienti utilizzate ai fini dell'applicazione delle tariffe di rete.
- 3.9 Per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria A_{SOS} sono definite come combinazione lineare di:
- aliquote definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti $TRAS$, DIS , MIS , UC_3 e UC_6 un coefficiente moltiplicativo (K_{OGSOS}), uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 25% del gettito complessivo;
 - un'aliquota indifferenziata per kWh prelevato e uniforme per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 75% del gettito complessivo.
- 3.10 Le aliquote degli elementi della componente tariffaria A_{RIM} sono definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti $TRAS$, DIS , MIS , UC_3 e UC_6 un coefficiente moltiplicativo (K_{OGRIM}), uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici.

Allegato A

TITOLO 2 **ESAZIONE DEL GETTITO**

Articolo 4 *Disposizioni generali*

- 4.1 Nella presente sezione sono disciplinate le modalità di esazione delle componenti tariffarie *A*, delle componenti *UC₃* e *UC₆*.
- 4.2 La Cassa definisce le modalità operative in base alle quali gli esercenti, ivi inclusi gli esercenti il servizio di maggior tutela disciplinato dal TIV, provvedono ai versamenti sui conti da essa gestiti. A tal fine e con la finalità di contenere rischi di insolvenza da parte degli esercenti, la Cassa adotta procedure specifiche applicabili nei casi di esercenti che non rispettano i termini previsti per l'invio delle dichiarazioni e i conseguenti versamenti.

Articolo 5 *Esazione delle componenti tariffarie A*

- 5.1 Le imprese esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, salvo quanto disposto dal comma 5.2, versano alla Cassa il gettito delle componenti *ASOS* e *ARIM*, con cadenza mensile, entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione delle medesime componenti.
- 5.2 Con cadenza mensile, entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione, le imprese esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica versano alla Cassa, se positiva, la differenza tra:
 - a) la quota parte di gettito corrispondente all'elemento *ASRIM* derivante dall'applicazione della componente *ARIM*, come individuata al comma 3.7, destinata al conto di cui al comma 10.1, lettera o);
 - b) le compensazioni complessivamente riconosciute nella fatturazione emessa nel medesimo mese, in relazione alle forniture di energia elettrica, ai sensi della deliberazione 63/2021/R/COM.
- 5.3 Qualora la differenza di cui al comma 5.2 risulti negativa, la Cassa, entro sessanta giorni dal termine del mese, liquida tale importo a favore dell'impresa distributrice.

Allegato A

Articolo 6

Esazione della componente UC₆ e degli importi destinati al Conto qualità dei servizi elettrici e al Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali

- 6.1 Le imprese esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica versano alla Cassa il gettito della componente UC₆, con cadenza mensile, entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione della medesima componente.
- 6.2 Le imprese distributrici di energia elettrica e il gestore del sistema di trasmissione dell'energia elettrica versano alla Cassa le partite economiche di cui ai testi integrati delle regolazioni *output-based* dei servizi di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica.

Articolo 7

Esazione della componente UC₃

- 7.1 Le imprese esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, versano alla Cassa il gettito della componente UC₃, con cadenza mensile, entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione delle medesime componenti.

Articolo 8

Esazione degli importi destinati al Conto per la compensazione degli importi non riscossi per l'applicazione delle disposizioni della Legge di Bilancio 2018

- 8.1 Le imprese esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione 604/2021/R/com, versano alla Cassa gli importi relativi al meccanismo di incentivazione di cui all'articolo 8 della suddetta deliberazione.

Allegato A

Articolo 9

Obblighi informativi delle imprese distributrici

- 9.1 Le imprese esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica comunicano alla Cassa, secondo modalità operative e tempistiche definite dalla stessa:
- a) nel mese di maggio dell'anno t , i dati previsionali fisici sottostanti alla fornitura di energia che prevedono di corrispondere ai propri clienti per ciascun mese relativamente all'orizzonte temporale da luglio dell'anno t a giugno dell'anno $t+1$;
 - b) nel mese di novembre dell'anno t i dati previsionali fisici sottostanti alla fornitura di energia che prevedono di corrispondere ai propri clienti per ciascun mese relativamente all'orizzonte temporale da gennaio dell'anno $t+1$ a dicembre dell'anno $t+1$.
- 9.2 La Cassa adotta procedure specifiche applicabili nei casi in cui gli esercenti non rispettino i termini previsti per l'invio dei dati di cui al precedente comma 9.1.

Allegato A

TITOLO 3 **GESTIONE DEL GETTITO**

Articolo 10 *Istituzione dei conti di gestione*

- 10.1 Sono istituiti presso la Cassa:
- a) il Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue;
 - b) il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, alimentato dalla componente tariffaria *ASOS*;
 - c) il Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, alimentato dall'elemento *A_{4RIM}* della componente tariffaria *ARIM*;
 - d) il Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, alimentato dall'elemento *A_{5RIM}* della componente tariffaria *ARIM*;
 - e) il Conto qualità dei servizi elettrici, alimentato dalla componente *UC₆* e dagli importi di cui al comma 6.2;
 - f) il Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, alimentato dalla componente tariffaria *UC₃* nonché dagli importi di cui all'articolo 20 della RTTE 2024-2027;
 - g) il Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP n. 34/74, e successivi aggiornamenti, alimentato dall'elemento *A_{uc4RIM}* della componente tariffaria *ARIM*;
 - h) il Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, alimentato dall'elemento *A_{uc7RIM}* della componente tariffaria *ARIM*;
 - i) il Conto oneri per il funzionamento della Cassa conguaglio per il settore elettrico, alimentato, in relazione al fabbisogno annuale della Cassa, in via proporzionale da tutti i Conti di gestione istituiti presso la medesima Cassa;
 - j) *(soppresso)*;
 - k) il Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03;
 - l) il Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali, alimentato dagli importi di cui al comma 6.2;
 - m) il Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela;
 - n) il Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione, alimentato ai sensi del comma 16.4 del TIV;
 - o) il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, alimentato dall'elemento *ASRIM* della componente tariffaria *ARIM*;

Allegato A

- p) il Conto oneri per i meccanismi di reintegrazione del servizio di salvaguardia alimentati dal corrispettivo di cui al comma 48.11 lettera c) del TIV e dal corrispettivo di cui all'articolo 25bis del TIS;
 - q) il Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, alimentato dall'elemento A_{SVRIM} componente tariffaria A_{RIM} , e dalla componente tariffaria RE prevista dalla RTDG e dalla componente tariffaria RET prevista dalla RTTG;
 - r) il Conto per la gestione dei pagamenti afferenti il *market coupling* sull'interconnessione Italia-Slovenia alimentato tramite versamenti dai conti di cui alle precedenti lettere da a) a q) nei limiti di quanto strettamente necessario alla suddetta gestione e nel rispetto di quanto previsto dal comma 10.3;
 - s) il Conto per il sistema indennitario, alimentato secondo le modalità previste dal TISIND;
 - t) il Conto a copertura del rischio connesso al *rating* e alla *parent company guarantee*, alimentato dal corrispettivo per l'accesso di cui al punto 4.9 dell'Allegato B al Codice di rete distribuzione;
 - u) il Conto progetti consumatori, alimentato dagli importi provenienti dall'applicazione dell'articolo 11-*bis* del decreto legge n. 35/05 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal punto 4 della deliberazione GOP 7/10;
 - v) il Conto emergenza COVID-19;
 - w) il Conto oneri per i meccanismi di reintegrazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese alimentato dal corrispettivo di cui al comma 34.6 lettera f) del TIV e dal corrispettivo di cui all'articolo 25ter del TIS;
 - x) il Conto per il meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele graduali per le piccole imprese alimentato dal corrispettivo di cui al comma 34.6 lettera e) del TIV;
 - y) il Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema;
 - z) il Conto per il meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele graduali per le microimprese alimentato dal corrispettivo di cui al comma 41.6 lettera d) del TIV;
 - aa) il Conto per la compensazione degli importi non riscossi per l'applicazione delle disposizioni della Legge di Bilancio 2018.
- 10.2 Entro dodici giorni lavorativi antecedenti il termine di ciascun trimestre, la Cassa trasmette all'Autorità un rapporto dettagliato della gestione dei conti da essa gestiti, fornendo elementi utili per gli aggiornamenti delle corrispondenti componenti tariffarie, secondo le modalità comunicate alla Cassa dal Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia (DSME).
- 10.3 La Cassa, salvo diversa esplicita disposizione, può utilizzare le giacenze esistenti presso i conti di gestione istituiti dall'Autorità relativi al settore elettrico e gas per far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità

Allegato A

di taluno di essi, a condizione che sia garantita la capienza dei conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro.

- 10.4 In caso di mancato o parziale versamento entro i termini previsti dagli articoli di cui al Titolo 2 del presente provvedimento, salvo quanto previsto dal successivo comma 12.9, la Cassa applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari a:
- a) il tasso di interesse legale nel caso di ritardi fino a 14 giorni;
 - b) il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 5 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/96 calcolato a partire dal tasso TEGM (tasso effettivo globale medio) relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 200.000 euro, nel caso di ritardi oltre i 14 giorni.

Per i ritardi eccedenti i 14 giorni, il tasso di cui alla lettera b) è applicato anche ai primi 14 giorni.

- 10.5 Ai fini delle determinazioni di sua competenza, la Cassa può procedere ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell'audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti. In caso di rifiuto di collaborazione da parte degli esercenti, la Cassa procede a far menzione della circostanza nel verbale, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità, e adotta procedure specifiche.

Articolo 11

Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue

- 11.1 Il Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue viene utilizzato, per la copertura dei costi connessi alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse e di chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti, di cui al comma 1, lettera a) della legge n. 83/03.

Articolo 12

Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate

- 12.1 Il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate viene utilizzato per coprire:
- a) gli oneri derivanti da attività svolte in avvalimento del Gestore dei servizi energetici e società del medesimo gruppo, secondo quanto disposto dai relativi provvedimenti di avvalimento;

Allegato A

- b) gli oneri relative ad attività, non in avvalimento, svolte dal Gestore dei servizi energetici su richiesta dell'Autorità, di cui alla deliberazione ARG/elt 104/11, ARG/elt 5/10 e 128/2017/R/eel;
- c) le spese per il funzionamento delle attività di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del Piano Energia e Clima (PNIEC) di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 199/21, delle attività di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi sugli impieghi di fonti rinnovabili assegnati alle regioni dal decreto 15 marzo 2012 *Burden sharing*, di cui al decreto 11 maggio 2015 e delle attività connesse all'osservatorio sulla Povertà Energetica istituito dal decreto 29 marzo 2022;
- d) le eventuali partite economiche residue afferenti il provvedimento CIP 6/92;
- e) le eventuali partite economiche residue relative al il ritiro dei certificati verdi in applicazione dell'articolo 2, comma 149, della legge finanziaria 2008, ai sensi del punto 5 della deliberazione ARG/elt 24/08, e dell'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 28/11;
- f) la differenza tra i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, per il ritiro commerciale dell'energia elettrica incentivata, di cui all'articolo 2, lettera a), del decreto 18 dicembre 2008, e i ricavi derivanti, al medesimo Gestore dei servizi energetici, dalla vendita della medesima energia elettrica sul mercato, ai sensi dell'Allegato A della deliberazione ARG/elt 1/09;
- g) la differenza tra i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, per il ritiro commerciale dell'energia elettrica incentivata, secondo quanto previsto dal decreto 6 luglio 2012 nel caso di impianti di potenza fino a 1 MW, e i ricavi derivanti, al medesimo Gestore dei servizi energetici, dalla vendita della medesima energia elettrica sul mercato, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 343/2012/R/EFR;
- h) i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal decreto interministeriale 6 luglio 2012 nel caso di impianti di potenza superiore a 1 MW;
- i) i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, per il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 19 del decreto 6 luglio 2012, degli incentivi previsti in sostituzione dei certificati verdi, a decorrere dall'1 gennaio 2016 e fino al termine del periodo di diritto;
- j) i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dai decreti 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, per quest'ultimo limitatamente agli impianti di potenza superiore a 1 MW; i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, per l'erogazione del premio sull'autoconsumo previsto dal decreto 5 luglio 2012;
- k) la differenza tra i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, per il ritiro commerciale dell'energia elettrica incentivata degli impianti

Allegato A

fotovoltaici, secondo quanto previsto dal decreto 5 maggio 2011 nel caso di applicazione delle tariffe fisse onnicomprensive e secondo quanto previsto dal decreto 5 luglio 2012 nel caso di impianti di potenza fino a 1 MW, e i ricavi derivanti, al medesimo Gestore dei servizi energetici, dalla vendita della predetta energia elettrica sul mercato, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 343/2012/R/EFR;

- l) la differenza tra i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, per il ritiro dedicato dell'energia elettrica ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione n. 280/07 e i ricavi derivanti, al medesimo Gestore dei servizi energetici, dalla vendita della predetta energia elettrica sul mercato, oltre che gli oneri connessi come individuati al medesimo Allegato A;
- m) la differenza tra i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, per l'erogazione del contributo in conto scambio e i ricavi ottenuti, dal medesimo Gestore dei servizi energetici, dalla vendita sul mercato dell'energia elettrica dagli impianti in scambio sul posto, ai sensi del TISP;
- n) gli oneri, sostenuti dal gestore di rete interessato alla connessione, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione n. 281/05;
- o) il mancato ricavo o il costo derivante ai gestori di rete per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 26, 27 e 30 del TICA;
- p) la differenza tra i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, per il ritiro commerciale dell'energia elettrica incentivata, secondo quanto previsto dal decreto 23 giugno 2016 nel caso di impianti di potenza fino a 500 kW diversi da quelli di cui alla lettera aa), e i ricavi derivanti, al medesimo Gestore dei servizi energetici, dalla vendita della medesima energia elettrica sul mercato, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 404/2016/R/EFR;
- q) i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal decreto 23 giugno 2016 nel caso di impianti di potenza superiore a 500 kW e nel caso degli impianti di potenza fino a 500 kW che optano per l'erogazione del solo incentivo in luogo delle tariffe fisse onnicomprensive;
- r) la differenza tra i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, per il ritiro commerciale dell'energia elettrica incentivata, secondo quanto previsto dal decreto 4 luglio 2019 nel caso di impianti di potenza fino a 250 kW diversi da quelli di cui alla lettera cc), e i ricavi derivanti, al medesimo Gestore dei servizi energetici, dalla vendita della medesima energia elettrica sul mercato, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 340/2019/R/EFR;
- s) i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal decreto 4 luglio 2019 nel caso di

Allegato A

impianti di potenza superiore a 250 kW e nel caso degli impianti di potenza fino a 250 kW che optano per l'erogazione del solo incentivo in luogo delle tariffe fisse onnicomprensive;

- t) i costi sostenuti dal Gestore dei servizi energetici relativi all'erogazione degli incentivi definiti dal Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 42*bis*, comma 9, del decreto legge n. 162/19, al netto degli eventuali ricavi derivanti allo stesso Gestore dei servizi energetici nel caso in cui l'incentivazione dell'energia elettrica condivisa preveda il ritiro da parte del Gestore dei servizi energetici dell'energia elettrica immessa dagli impianti di produzione facenti parti (o che assumono rilievo ai fini) delle configurazioni consentite;
- u) le agevolazioni previste dal decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 settembre 2022, secondo le modalità di cui alla deliberazione 557/2022/R/eel per gli impianti di produzione di idrogeno verde che utilizzano energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte rinnovabile;
- v) i prezzi minimi garantiti per impianti termoelettrici alimentati da biocombustibili ai sensi dell'articolo 5bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 e della delibera 209/2023/R/eel;
- w) i costi sostenuti dal Gestore dei servizi energetici e non coperti derivanti dall'applicazione del programma di massimizzazione per le biomasse solide e i bioliquidi, di cui alle deliberazioni 725/2022/R/eel e 209/2023/R/eel;
- x) i costi, sostenuti dal Gestore dei servizi energetici, secondo quanto definito ogni anno dall'Autorità a consuntivo ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge n. 91/14 e della deliberazione 266/2016/R/eel e s.m.i.

12.2 Al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate:

- a) sono destinate da Cassa le penali sostenute dai gestori di rete in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del TISP;
- b) sono destinati dal Gestore dei servizi energetici i proventi derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della deliberazione ARG/elt 104/11;
- c) sono destinate da Cassa i corrispettivi ricevuti dai gestori di rete e sostenuti dai produttori in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 26 del TICA;
- d) sono destinati dal Gestore dei servizi energetici i ricavi derivanti dalla vendita dei certificati verdi di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 e di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto 6 luglio 2012.

12.3 La Cassa rende disponibili al Gestore dei servizi energetici, a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, le risorse finanziarie necessarie a garantire il pagamento di incentivi e di corrispettivi afferenti a regimi di prezzi amministrati per la produzione di energia elettrica gestiti dal

Allegato A

medesimo Gestore dei servizi energetici, nel rispetto delle tempistiche previste dalla relativa normativa e regolazione di settore, nonché dalle sottostanti Convenzioni sottoscritte con gli Operatori. A tal fine, la Cassa e il Gestore dei servizi energetici regolano le modalità operative di gestione dei flussi finanziari nel rispetto dei seguenti principi:

- a) le risorse finanziarie sono rese disponibili al Gestore dei servizi energetici secondo un meccanismo di acconto e conguaglio su base mensile, definito nel rispetto dei seguenti obiettivi:
 - i) minimizzare l'insorgere di oneri finanziari posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui al comma 12.4;
 - ii) consentire, in maniera sistematica, un conguaglio mensile a credito per il Gestore dei servizi energetici;
- b) l'entità delle risorse finanziarie che la Cassa renderà mensilmente disponibili al Gestore dei servizi energetici in via di acconto è stabilita in misura pari all'80% del fabbisogno medio mensile, determinato nell'ambito della previsione di cui all'Allegato B della deliberazione 231/2021/R/EEL, in occasione dell'aggiornamento delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico relativo al 1° trimestre di ciascun anno e con riferimento al fabbisogno previsionale per l'anno successivo;
- c) l'erogazione delle risorse finanziarie in acconto di cui alla lettera b) è effettuata dalla Cassa entro il 17° giorno calendariale di ogni mese, a partire dal secondo mese successivo rispetto alla data di pubblicazione della delibera di aggiornamento delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico relativo al 1° trimestre dell'anno;
- d) la regolazione delle partite a conguaglio è effettuata entro il penultimo giorno lavorativo di ogni mese.

12.4 Possono essere posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate gli eventuali oneri finanziari netti dovuti a squilibri temporali nei flussi finanziari connessi alla gestione delle partite di cui ai precedenti commi 12.1, 12.2 e 12.3.

12.5 Il Gestore dei servizi energetici dichiara alla Cassa e all'Autorità, entro il 19° giorno calendariale di ciascun mese:

- a) l'ammontare degli oneri di cui al precedente comma 12.1 da corrispondere con scadenza di pagamento entro il mese corrente;
- b) l'ammontare dei proventi incassati nell'ambito della compravendita dell'energia elettrica proveniente dai regimi di cui al precedente comma 12.1;
- c) il valore dell'acconto di cui al precedente comma 12.3, lettere b) e c), versato da Cassa al Gestore dei servizi energetici nel mese corrente;
- d) i ricavi di cui al precedente comma 12.2.

Allegato A

- 12.6 Qualora la differenza tra l'importo di cui al precedente comma 12.5, lettera a), e la somma degli importi di cui al medesimo comma 12.5, lettere b), c) e d), risulti positiva, la Cassa provvede a versare la differenza al Gestore dei servizi energetici, con valuta penultimo giorno lavorativo di ciascun mese.
- 12.7 Qualora la stessa differenza di cui al precedente comma 12.6 risulti negativa, il Gestore dei servizi energetici versa alla Cassa detta differenza con valuta penultimo giorno lavorativo del mese.
- 12.8 Gli eventuali proventi finanziari maturati dal Gestore dei servizi energetici sulle risorse rese disponibili da Cassa in acconto sono portati a compensazione dei costi di funzionamento del medesimo Gestore dei servizi energetici che trovano copertura tramite la componente A_{SOS} .
- 12.9 La Cassa può autorizzare sulla base di criteri uniformi e non discriminatori le imprese esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, che formulano entro un congruo lasso di tempo apposita richiesta secondo le modalità previamente fissate dalla stessa Cassa, ad effettuare il versamento della componente A_{SOS} entro il quarto giorno del terzo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione della medesima componente, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 5.1. In tali casi, in parziale deroga a quanto previsto dal comma 10.4, il tasso previsto dalla lettera a) del medesimo comma è maggiorato di 1,5 punti percentuali e applicato per tutto il periodo dal termine di versamento di cui al comma 5.1 fino al quarto giorno del terzo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione della componente A_{SOS} . Per versamenti effettuati oltre quest'ultimo termine, si applica il tasso di cui al comma 10.44, lettera b), sempre applicato a partire dal termine di versamento di cui al comma 5.1.
- 12.10 La Cassa può revocare l'autorizzazione di cui al precedente comma 12.9 previo congruo preavviso da formalizzare all'impresa interessata almeno 6 mesi prima del termine di versamento previsto dal comma 5.1. L'autorizzazione si considera altresì immediatamente e automaticamente revocata, senza obbligo di preavviso semestrale, nel caso in cui l'impresa distributrice risulti in posizione debitoria verso la medesima Cassa. Ai fini dell'attuazione del presente comma e del precedente comma 12.9, la Cassa definisce con proprio regolamento le necessarie disposizioni operative.
- 12.11 Il Gestore dei servizi energetici e la Cassa trasmettono all'Autorità, con la medesima frequenza di cui al comma 10.2, idonea documentazione, secondo le modalità previste dalla deliberazione 231/2021/R/EEL, nonché sulla base delle richieste della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia (DSME), sulla situazione economica e finanziaria del conto di cui al comma 10.1, lettera b), e delle relative previsioni di onere e gettito connessi alla gestione delle partite di cui ai precedenti commi 5.1 (relativamente alla componente tariffaria A_{SOS}), 12.1 e 12.2, nonché sugli eventuali oneri finanziari netti ad essi relativi, con evidenza dei tassi attivi e passivi applicati.

Allegato A

Articolo 13

Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali

- 13.1 Il Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali viene utilizzato per la copertura dell'onere connesso al riconoscimento delle componenti tariffarie compensative di cui all'Articolo 36.

Articolo 14

Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca

- 14.1 Il Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca viene utilizzato per finanziare le attività di ricerca di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, selezionate con le modalità di cui al decreto 16 aprile 2018.

Articolo 15

Conto qualità dei servizi elettrici

- 15.1 Il Conto qualità dei servizi elettrici è utilizzato per il finanziamento delle partite economiche di cui ai testi integrati delle regolazioni *output-based* dei servizi di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica di cui al TIQD 2024 - 2027 e regolazione *output-based* della trasmissione.
- 15.2 Il Conto qualità dei servizi elettrici finanzia altresì, in quota parte, le attività svolte in avvalimento dalla società Acquirente Unico S.p.A. nell'ambito dello Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente, per quanto riguarda i costi riconosciuti per le attività relative al settore energia.

Articolo 16

Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni

- 16.1 Il Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni, viene utilizzato per la copertura degli squilibri connessi ai meccanismi di perequazione relativi ai servizi di trasmissione, distribuzione, misura.
- 16.2 Il Conto è altresì utilizzato:
- a) per la copertura delle promozioni e degli incentivi di cui al Titolo IX del TIT 2024-2027;
 - b) al conguaglio del *tariff decoupling* di cui all'Articolo 28 della RTTE 2024- 2027;

Allegato A

- c) per l'incentivazione alla compensazione delle immissioni reattive in aree omogenee di cui all'Articolo 83 del TIQD 2024-2027;
- 16.3 Il Conto è inoltre utilizzato per ristorare i costi sostenuti dal Gestore dei servizi energetici relativi all'erogazione del contributo di valorizzazione dell'energia elettrica condivisa di cui all'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 318/2020/R/EEL e dell'autoconsumo diffuso di cui all'articolo 7 del TIAD.
- 16.4 Il Conto è inoltre utilizzato per la copertura dei saldi derivanti dall'applicazione del meccanismo di perequazione di cui al comma 26.1, lettera b) del TIV e gli importi corrispondenti agli scostamenti a livello di sistema determinati mediante confronto tra il saldo di perequazione di cui al comma 26.1, lettera c) del TIV, calcolato a fini perequativi ai sensi dell'articolo 29 del medesimo TIV e l'analogo saldo calcolato tramite l'applicazione dei fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui alla tabella 4 del TIS.

Articolo 17

Conto per le integrazioni tariffarie

- 17.1 Il Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP n. 34/74 e successivi aggiornamenti viene utilizzato per la copertura degli oneri relativi alle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91.

Articolo 18

Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica

- 18.1 Il Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica è utilizzato per il finanziamento degli oneri relativi al conseguimento degli obiettivi di cui al decreto 11 gennaio 2017.

Articolo 19

(soppresso)

Articolo 20

Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale

- 20.1 Il Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale viene utilizzato per la copertura degli oneri derivanti dalle misure di compensazione territoriale stabilite dall'articolo 4 della legge n. 368/03.

Allegato A

Articolo 21

Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali

- 21.1 Il Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali è utilizzato per il finanziamento delle partite economiche di cui ai testi integrati delle regolazioni *output-based* dei servizi di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica e alle deliberazioni 84/2012/R/eel, 421/2014/R/eel e 540/2021/R/eel secondo le modalità previste dai medesimi provvedimenti.

Articolo 22

Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela

- 22.1 Il Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela è utilizzato per la copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui al TIV.

Articolo 23

Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione

- 23.1 Il Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione è utilizzato per la copertura degli oneri sostenuti dal Gestore del sistema di trasmissione, derivanti dall'applicazione della componente di dispacciamento relativa ai punti di prelievo di clienti finali connessi in bassa tensione diversi da:
- a. quelli serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia, fino al 30 giugno 2021;
 - b. quelli serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia e nel servizio a tutele gradualmente per le piccole imprese per il periodo 1 luglio 2021-31 dicembre 2022;
 - c. quelli serviti nell'ambito del servizio di salvaguardia, nel servizio a tutele gradualmente per le piccole imprese e nel servizio a tutele gradualmente per le microimprese a partire dall'1 gennaio 2023.

Articolo 24

Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio

- 24.1 Il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio è destinato alla gestione dei meccanismi di tutela

Allegato A

dei clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al decreto 28 dicembre 2007 e al decreto 29 dicembre 2016.

Articolo 25

Conto oneri per i meccanismi di reintegrazione del servizio di salvaguardia

- 25.1 Il Conto oneri per i meccanismi di reintegrazione del servizio di salvaguardia è utilizzato per la copertura degli ammontari riconosciuti agli esercenti il servizio ai sensi delle deliberazioni 370/2012/R/eel, 456/2013/R/eel, 538/2016/R/EEL e ai sensi degli articoli 50, 51 e 51bis del TIV.

Articolo 26

Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale

- 26.1 Il Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale è utilizzato per le finalità di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28/11.

Articolo 27

Conto per il sistema indennitario

- 27.1 Il Conto per il sistema indennitario è utilizzato per i versamenti degli indennizzi a favore degli utenti del sistema indennitario, ai sensi del TISIND.

Articolo 28

Conto a copertura del rischio connesso al rating e alla parent company guarantee

- 28.1 Il Conto a copertura del rischio connesso al *rating* e alla *parent company guarantee* è utilizzato per la raccolta dei corrispettivi pagati dagli utenti che si avvalgono di quanto previsto al comma 2.4 dell'Allegato B al Codice di rete distribuzione.

Articolo 29

Conto progetti consumatori

- 29.1 Il Conto progetti consumatori è destinato al finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 11-*bis* del decreto legge n. 35/05.

Allegato A

Articolo 30

Conto emergenza Covid-19

- 30.1 Il Conto emergenza COVID-19 è un conto di gestione straordinario, destinato a garantire il finanziamento delle iniziative a sostegno dei clienti finali dei settori elettrico, gas e degli utenti finali del settore idrico, previste dalla normativa vigente, connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19.

Articolo 31

Conto oneri per i meccanismi di reintegrazione del servizio a tutele gradualità

- 31.1 Il Conto oneri per i meccanismi di reintegrazione del servizio a tutele gradualità per le piccole imprese è utilizzato per la copertura degli ammontari riconosciuti agli esercenti il servizio ai sensi dell'articolo 36 del TIV.

Articolo 32

Conto per il meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele gradualità

- 32.1 Il Conto oneri per il meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele gradualità per le piccole imprese è utilizzato per la copertura degli ammontari di cui agli articoli 37 e 38 del TIV.

Articolo 33

Conto per il meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele gradualità per microimprese

- 33.1 Il Conto oneri per il meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele gradualità per le microimprese è utilizzato per la copertura degli ammontari di cui agli articoli 43, 44 e 45 del TIV.

Articolo 33.bis

Conto per la compensazione degli importi non riscossi per l'applicazione delle disposizioni della Legge di Bilancio 2018

- 33bis.1 Il Conto per la compensazione degli importi non riscossi per l'applicazione delle disposizioni della Legge di Bilancio 2018 è utilizzato per la copertura degli ammontari derivanti dal meccanismo di compensazione di cui all'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione 604/2021/R/com.

Allegato A

Articolo 33.ter

Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema

- 33ter.1* Il Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema è utilizzato per la liquidazione degli ammontari di reintegrazione OdR.ARi, di cui al comma 7.1 dell'Allegato A alla deliberazione 119/2022/R/eel e di cui al comma 10.2 dell'Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/eel.
- 33ter.2* Il Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema è alimentato dagli importi di cui al comma 6.1, lettera d), punto ii), dell'Allegato A alla deliberazione 119/2022/R/eel, ai commi 3.12, 4.4 e 6.3 dell'Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/eel e secondo quanto disposto dai successivi commi del presente articolo.
- 33ter.3* Entro il 31 dicembre di ciascun anno, la Cassa alimenta il conto di cui al comma 33.ter.1 tramite versamenti dai conti di cui al comma 10.1, lettere a), b), c), d), g), h), k), o) e q), secondo proporzioni definite dall'Autorità, al netto degli importi già disponibili sul conto per i versamenti di cui al precedente comma 33.ter.2.
- 33ter.4* Le proporzioni di cui al precedente comma 33.ter.3 sono definite dall'Autorità in sede di aggiornamento delle componenti tariffarie per il III trimestre di ciascun anno n , di norma sulla base dei consuntivi del gettito tariffario di competenza dell'anno $n-2$ afferente a ciascun conto di cui al medesimo comma 33.ter.3.

Allegato A

TITOLO 4 **ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLE** **COMPONENTI A E UC**

Articolo 34

Applicazione delle componenti tariffarie A e UC nel caso di sistemi semplici di produzione e consumo e di sistemi di distribuzione chiusi

- 34.1 Le componenti tariffarie *A_{SOS}*, *A_{RI}M*, *UC₃* e *UC₆* nel caso di ASSPC si applicano secondo quanto previsto dal presente provvedimento, con le modalità definite dall'articolo 12 del TISSPC.
- 34.2 Le componenti tariffarie *A_{SOS}*, *A_{RI}M*, *UC₃* e *UC₆* nel caso di SDC si applicano secondo quanto previsto dal TISDC.
- 34.3 Le componenti tariffarie *A_{SOS}*, *A_{RI}M*, *UC₃* e *UC₆* nel caso di cooperative elettriche si applicano secondo quanto previsto dal TICOOP.
- 34.4 Le componenti tariffarie *A_{SOS}*, *A_{RI}M*, *UC₃* e *UC₆* nel caso di consorzi storici dotati di rete propria si applicano secondo quanto previsto dal TICOOP.
- 34.5 Cassa destina gli importi versati ai sensi del TISDC e del TICOOP ai conti di cui al comma 10.1 in funzione delle aliquote pubblicate dall'Autorità, nel rispetto del principio di competenza.

Articolo 35

Deroghe alla disciplina delle componenti tariffarie A e UC

- 35.1 Le componenti tariffarie *A_{SOS}*, *A_{RI}M*, *UC₃* e *UC₆* non si applicano all'energia elettrica fornita dalla società Enel S.p.A., ai sensi e per la durata prevista dall'articolo 4 della legge n. 529/82, ai titolari di concessioni idroelettriche i cui impianti sono stati trasferiti alla società Enel S.p.A. e sue aventi causa.
- 35.2 Le componenti tariffarie *A_{SOS}*, *A_{RI}M*, *UC₃* e *UC₆* non si applicano all'energia elettrica consumata dagli esercenti per gli usi direttamente connessi allo svolgimento dei seguenti servizi, ivi inclusi gli usi di illuminazione:
 - a) trasmissione;
 - b) dispacciamento;
 - c) distribuzione.
- 35.3 La deroga di cui al comma 35.2 si applica anche ai punti di prelievo relativi a clienti finali nella cui disponibilità si trova una porzione della RTN ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99.
- 35.4 Ai clienti finali parti di contratti di cui al comma 2.2, lettera c) e d) del TIT 2024-2027, con potenza disponibile superiore ai 16,5 kW, e di cui al comma 2.2, lettera f), del TIT 2024-2027, la componente tariffaria *A_{SOS}* si applica in

Allegato A

- misura ridotta in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, del decreto legge n. 91/14.
- 35.5 Quanto previsto dal comma 35.4 non si applica ai punti di prelievo di bassa e media tensione nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica.
- 35.6 La componente tariffaria A_{SOS} si applica in misura ridotta ai punti di prelievo in bassa, media, alta e altissima tensione nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, nel rispetto dei livelli di contribuzione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 131/23.
- 35.7 Il minor gettito derivante dalle disposizioni di cui al precedente comma 35.6 è recuperato tramite la maggiorazione della componente A_{SOS} per i punti di prelievo in bassa, media, alta e altissima tensione non nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica.

Allegato A

PARTE II REGIMI TARIFFARI SPECIALI AL CONSUMO

Articolo 36

Regime tariffario speciale alla società RFI-Rete Ferroviaria Italiana per l'energia elettrica per i servizi di trasporto ferroviari

- 36.1 Il regime tariffario speciale disciplinato dal presente articolo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, della legge n. 67/17, si applica ai prelievi di energia elettrica della società RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A per i servizi di trasporto ferroviari eserciti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale di RFI ad esclusione dei servizi passeggeri espletati sulle linee appositamente costruite per l'alta velocità e alimentate a 25 kV corrente alternata.
- 36.2 La società RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e le imprese distributrici alle cui reti la medesima società è connessa comunicano alla Cassa, con i tempi e le modalità da questa definiti, le informazioni necessarie per il calcolo della componente tariffaria compensativa di cui al comma 36.3.
- 36.3 Alla società RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. la Cassa versa mensilmente, con le modalità dalla stessa definite, tenuto conto di quanto previsto dal comma 36.2, una componente tariffaria compensativa, espressa in centesimi di euro/kWh, pari a:

$$CC = a - b + OG$$

dove:

- *CC* è la componente tariffaria compensativa;
 - *a* sono gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione delle condizioni tariffarie agevolate previste per tali clienti dalla normativa vigente, al netto delle imposte e delle componenti inglobate nella parte A della tariffa;
 - *b* sono gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione a tale cliente dei corrispettivi previsti per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita, al netto delle componenti tariffarie *ASOS*, *ARIM*, *UC3* e *UC6*;
 - *OG* sono, con esclusivo riferimento ai punti di prelievo nella disponibilità di RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e destinati alla fornitura di energia elettrica per i soli usi connessi con l'esercizio ferroviario, ai sensi della convenzione di cui all'articolo 4 del DPR n. 730/63, gli addebiti relativi all'applicazione delle componenti tariffarie *ASOS*, *ARIM*, *UC3* e *UC6* ai sensi della normativa vigente.
- 36.4 Ai fini del calcolo della componente tariffaria compensativa di cui al comma 36.3, i parametri *a* e *b* di cui al medesimo comma sono calcolati in relazione ai prelievi di energia e potenza dei servizi di cui al precedente comma 36.1 nei

Allegato A

- limiti previsti dalla Convenzione stipulata in adempimento del DPR 730/63, misurati come definito nella medesima convenzione.
- 36.5 Fermo restando quanto previsto al precedente comma 36.4, il corrispettivo relativo al servizio di vendita per la determinazione del parametro b di cui al precedente comma 36.3 è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 della deliberazione ARG/elt 47/08.
- 36.6 Fermo restando quanto previsto al precedente comma 36.4, gli addebiti di cui al parametro a del comma 36.3 vengono determinati, nel caso in cui l'opzione tariffaria più conveniente non preveda una componente espressa in centesimi di euro/kW impegnato, utilizzando, per la definizione della potenza impegnata, il rapporto tra l'energia elettrica consumata e la potenza impegnata relativo all'ultimo anno di disponibilità di tale informazione.
- 36.7 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 36.3, il valore di riferimento della parte B della tariffa da utilizzare per determinare le condizioni tariffarie previste per un cliente finale dalla normativa in vigore al 31 dicembre 1999 è pari, per ciascun bimestre, a partire dal primo bimestre dell'anno 2000, e per ciascun trimestre, a partire dall'1 gennaio 2003, all'aliquota della parte B della tariffa applicabile a tale cliente nel bimestre precedente, indicizzata applicando una variazione percentuale uguale a quella registrata dal parametro C_t nello stesso bimestre o trimestre fino al 31 dicembre 2005 e del parametro RS di cui al comma 3.3 della deliberazione n. 300/05 dall'1 gennaio 2006.
- 36.8 Il parametro RS , aggiornato trimestralmente, è pari alla media aritmetica dei valori orari del PUN , nelle ore denominate *off-peak* come definite dagli articoli 1 e 2 della deliberazione n. 300/05, registrati nel semestre antecedente il mese che precede l'aggiornamento.
- 36.9 Ai fini della determinazione del parametro OG di cui al precedente comma 36.3:
- ai consumi di energia elettrica dell'infrastruttura ferroviaria nazionale sulle linee convenzionali a 3 kV corrente continua nei limiti di cui al comma 36.4, le componenti tariffarie A_{SOS} , A_{RIM} , UC_3 e UC_6 si applicano nella misura ridotta fissata dall'Autorità;
 - ai consumi dell'infrastruttura ferroviaria nazionale sulle linee convenzionali a 3 kV corrente continua che eccedono i limiti di cui al precedente punto, sono applicati i corrispettivi espressi in centesimi di euro/kWh delle componenti tariffarie A_{SOS} , A_{RIM} , UC_3 e UC_6 previsti per la generalità delle utenze.
- 36.10 La Cassa destina gli importi relativi al parametro OG come calcolati nel precedente comma 36.9 ai conti di cui al comma 10.1, in funzione delle aliquote e delle percentuali di ripartizione di cui al precedente comma 3.7, pubblicate dall'Autorità, nel rispetto del principio di competenza.

Allegato A

- 36.11 Qualora si verificano situazioni particolari, in cui si registrino eccezionali variazioni trimestrali del PUN, o comunque il PUN assuma valori tali da generare possibili criticità in relazione alla stabilità dei pedaggi praticati dalla società RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A alle imprese ferroviarie, con propria determinazione il direttore della Direzione Servizi di sistema e monitoraggio energia (DSME), anche su richiesta della medesima società RFI, può dare mandato alla Cassa di regolare, in maniera opportuna e per un periodo stabilito, l'adeguamento della componente tariffaria compensativa riconosciuta su base mensile, di cui al precedente comma 36.3 all'andamento dei prezzi di mercato, a parità di risorse complessivamente erogate.
- 36.12 Con propria determinazione il direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia (DSME) stabilisce le modalità di rendicontazione dell'energia consumata dalla società RFI nell'ambito dei limiti di cui al precedente comma 36.4, anche in presenza di eventuale autoconsumo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47, comma 7, del decreto-legge n.13/23.

Articolo 37

Energia elettrica ceduta alle province di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670

- 37.1 Sono a carico dei concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico i corrispettivi del servizio di trasporto ed ogni altro onere connesso all'energia elettrica ceduta gratuitamente alle province di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del DPR n. 670/72.